Sezione: PUGLIA
Esito: SENTENZA
Numero: 617
Anno: 2018
Materia: RESPONSABILITA'
Data pubblicazione: 06/09/2018

REPUBBLICA ITALIANA SENT. 617/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai magistrati:

OREFICE dott. Mauro PRESIDENTE

RAELI dott. Vittorio CONSIGLIERE RELATORE

DADDABBO dott. Pasquale CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 34086 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

Valente Fernando (VLNFNN47H03L273T), nato a Torremaggiore il 3 giugno 1947 ed ivi residente alla Via M.Fuiano, 20 – n.c.;

Pintus Gavina (C.F.: PNTGVN61S60D643T), nata a Foggia il 20 novembre 1961 ed ivi residente, alla Via Matteotti, n.86;

Aponte Daniela (C.F.: PNTDNL59E46F839G), nata a Napoli il 6 maggio 1959 e residente in Casoria, alla Via A. De Gasperi, 69, domiciliata in Foggia, al Corso Cairoli, 37;

rapp.ti e difesi dagli avv.ti Giacinto Lombardi e Maria Grazia Romano, con loro elettivamente domiciliati in Bari, alla Via Giandomenico Petroni 3, presso lo studio dell'Avv. Giandonato Uva;

Ippolito Mariano (C.F.: PPLMRN66D26L273A), nato a Torremaggiore il 26 aprile 1966 e residente in Foggia, alla Via Guglielmi, 104;

Angiola Nunzio (C.F.: NGLNNZ69A29L049R), nato a Taranto il 29 gennaio 1969 e residente in Foggia, al Viale Colombo, 192;

Galli Ugo (C.F.: GLLGUO69T25H926I), nato a San Giovanni Rotondo il 25 dicembre 1969 e residente in Manfredonia alla Via Vittor Pisani, 27;

Bianchi Piervito (C.F.: BNCPVT75R18E038J), nato a Gioia del Colle il 18 ottobre 1975 e residente in Foggia alla Via A. Guglielmi 10;

Galli Ugo (C.F.: GLLGUO69T25H926I), nato a San Giovanni Rotondo il 25 dicembre 1969 e residente in Manfredonia alla Via Vittor Pisani, 27;

rapp.ti e difesi dall'avv. Annarita Armiento, con loro elettivamente domiciliati in Bari, alla Via Andrea da Bari, 35, presso lo studio dell'Avv. Nino Sebastiano Matassa;

Ippolito Mariano (C.F.: PPLMRN66D26L273A), nato a Torremaggiore il 26 aprile 1966 e residente in Foggia, alla Via Guglielmi, 104;

rapp.to e difeso dall'avv. Ignazio Lagrotta, con lui elettiovamente domiciliato in Bari presso il suo studio legale, alla via Prospero Petroni, 15;

Udita alla pubblica udienza del 21 giugno 2018 la relazione del consigliere dott. Vittorio Raeli;

Udito il il vice procuratore generale dott. Pierpaolo Grasso, in rappresentanza

della Procura regionale;

Uditi gli avv.ti Giacino Lombardi, anche per delega dell'avv. Maria Grazia Romano, Annarita Armiento e Ignazio Lagrotta;

Visto l'atto di citazione, relativo al fascicolo istruttorio n.2014/02829/GRS, depositato in segreteria in data 8 febbraio 2018;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

Il Procuratore regionale ha citato in giudizio gli odierni convenuti, come sopra generalizzati, innanzi a questa Sezione Giurisdizionale per ivi sentirsi condannare al pagamento, nei confronti del Comune di Torrremaggiore, della somma complessiva pari a complessivi €.55.466,80 - fatta salva una diversa ripartizione del danno – nelle seguenti misure:

- €. 6.989,35 a carico di Ippolito Mariano;
- €. 6.989,35 a carico di Galli Ugo;
- €. 6.989,35 a carico di Angiola Nunzio;
- €. 6.989,35 a carico di Valente Fernando;
- €. 6.989,35 a carico di Bianchi Piervito;
- €. 10.260,00 a carico di Aponte Daniela;
- €. 10.260,00 a carico di Pintus Gavina;

oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Espone il Procuratore regionale quanto in appresso detto.

In data 9 Aprile 2013 è pervenuta alla Procura regionale la relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata da un Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica all'amministrazione comunale di Torremaggiore.

Fra le diverse irregolarità riscontrate, l'attenzione dell'ispettore ministeriale si è concentrata sulla mancata pubblicazione sul sito web degli incarichi esterni ed interni conferiti dall'amministrazione comunale, in violazione delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

Dall'indagine effettuata, tuttavia, sono emersi diversi profili di danno erariale connessi all'illecita erogazione delle indennità di risultato al personale dirigenziale del Comune di Torremaggiore.

Infatti, con provvedimento n.93 del 25 maggio 2012 del Commissario straordinario Aponte Daniela, adottato con l'assistenza della Dott.ssa Gavina Pintus, nella sua qualità di Segretario Generale, a seguito di positive valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 21 maggio 2012, per gli anni 2010 e 2011 è stata riconosciuta l'indennità di risultato ai Dott.ri Mariano Ippolito, Valente Fernando, Di Noia Gianfranco e De Francesco Maria Antonietta, successivamente liquidata con determinazione dirigenziale n.80 del 6 giugno 2012, a firma del Dott. Fernando Valente, nella misura complessiva di €.48.925,50 per entrambe le annualità, al lordo delle imposte e degli oneri previdenziali.

Assune il P.M. che dagli atti esaminati è emerso che il Nucleo di valutazione ha effettuato le valutazioni dei predetti dirigenti in assenza di alcun parametro obiettivo fissato dalla normativa per la valutazione degli stessi, ma sulla mera base delle autorelazioni formulate dai dirigenti stessi.

Si sottolinea, infatti, nell'atto di citazione che la valutazione posta in essere dal Nucleo di Valutazione si è limitata a prendere atto di una serie di risultati e di indicatori di bilancio del Comune di Torremaggiore e delle autovalutazioni

degli stessi dirigenti, senza nulla specificare in ordine ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati (di cui non si dà neanche contezza), nonché di un generico parere del Commissario straordinario, nel quale si dà atto che *"i dirigenti hanno complessivamente attuato gli indirizzi e le direttive loro impartite e, dunque, a parere della scrivente hanno sicuramente raggiunto gli obiettivi prefissati".*

Trattasi, in realtà, ad avviso del P.M., di mere dichiarazioni di principio che, come già detto, non danno assoluta contezza del grado di raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti in assoluta assenza dei requisiti e dei presupposti previsti, per consentire, appunto, l'erogazione dell'indennità di risultato, dappoichè tale criterio metodologico si pone in netto contrasto con i principi previsti dall'ordinamento anche prima dell'entrata in vigore del D.lgs 150/2009 ed a prescindere dalla sua concreta applicazione agli enti locali.

Il provvedimento del Nucleo di valutazione, poi, si appalesa anche radicalmente nullo. Infatti, il Comune di Torremaggiore non ha acquisito la preventiva autorizzazione dell' amministrazione di appartenenza per il componente Bianchi Piervito. L'art.53, comma 8 del d.lgs.165/2001 fa discendere da tale inadempimento la nullità di diritto del provvedimento di nomina, con conseguente inevitabile nullità degli atti posti in essere, non essendo idonea causa di sanatoria, perché illecita, l'autorizzazione conferita tardivamente dal Rettore dell'Università degli Studi di Foggia al Prof. Bianchi in data 6 novembre 2012.

Con riferimento, poi, all'indennità riconosciuta al Di Noia Gianfranco viene rilevata anche la palese violazione dell'art.11 comma 9 del D.lgs 150/2009, che prevede l'impossibilità di erogare l'indennità di risultato in assenza di pubblicazione sul sito *web* degli incarichi conferiti. Come ha avuto modo di rilevare l'ispettore ministeriale, invero, sul sito web non sono stati pubblicati alla data dell'ispezione diversi incarichi in materia di lavori pubblici.

La mancata pubblicazione, nonostante fosse stata istituita la sezione sul sito web comunale denominata "Trasparenza, valutazione e merito" avrebbe dovuto essere considerata condizione ostativa per l'erogazione dell'indennità di risultato.

Del tutto illegittima, pertanto, si appalesa anche la conseguente deliberazione del Commissario straordinario, che, con l'assistenza del Segretario generale ed il concorso dei responsabili del settore legale e finanziario, ha proceduto, autonomamente, ad individuare le percentuali del fondo per la retribuzione di risultato da erogare al personale dirigenziale (nella misura del 25% per i Dott.ri Ippolito e De Francesco Maria Antonietta, nella misura del 29% nei confronti di Valente Fernando e nella misura del 21% nei confronti di Di Noia Gianfranco) mediante un giudizio arbitrario e, soprattutto, non supportato da alcuna valida valutazione nonché, con riferimento al solo Ing. Di Noia, in assenza dei requisiti previsti dall'art.11, comma 8 del d.lgs 150/09. Altrettanto illecito è, quindi, il successivo provvedimento dirigenziale n.80 del 6 giugno 2012 a cui hanno fatto seguito i mandati di pagamento del 14 giugno 2012 con i quali si sono liquidate e pagate le somme ai dirigenti sopra indicati.

Di qui la domanda di condanna al risarcimento della somma complessiva di € 55.466,80, comprensiva delle imposte e dei contributi previdenziali, del Commissario straordinario p.t. Aponte Daniela e della Dott.ssa Pintus Gavina, nella sua qualità di Segretario Generale, in relazione al provvedimento n. 93 del 25 maggio 2012, con il quale è stata riconosciuta l'indennità di risultato, riguardo alle annualità 2010 e 2011, per avere concorso alla adozione dello stesso, in ragione della condotta estremamente superficiale posta in essere

nella vicenda e dal palese travisamento della disciplina normativa e contrattuale di settore.

Il Procuratore regionale ha quantificato le somme a carico delle stesse nella misura di € 10.260,00, ciascuna, in considerazione del maggiore contributo causale in capo alle stesse riconosciuto.

Neppure esenti da responsabilità sono, ad avviso del P.M., i componenti del Nucleo di Valutazione (Galli Ugo, Angiola Nunzio, Bianchi Piervito) nonchè i responsabili del settore legale (Valente Fernando) e finanziario (Ippolito Mariano). I primi, in quanto la valutazione effettuata si è limitata a prendere atto in definitiva delle sole autovalutazioni dei dirigenti scrutinati, senza nulla specificare alcunchè in merito ai risultati raggiunti dagli stessi in ordine agli obiettivi prefissati nonché di un generico parere del Commissario straordinario, nel quale si afferma che " *i dirigenti hanno complessivamente attuato gli indirizzi e le direttive loro impartite e, dunque, a parere della scrivente hanno sicuramente raggiunto gli obiettivi prefissati*". I secondi, per avere proceduto alla esecuzione del provvedimento commissariale, nonostante che l'assenza di elementi documentali di carattere amministrativo fondamentali e propedeutici alla attribuzione ed all'erogazione delle indennità di risultato non potesse loro sfuggire, in ragione dela rispettiva professionalità.

Con riguardo alla parte di danno da porre a carico degli stessi, il Procuratore regionale ha ritenuto paritario il contributo causale di ciascuno, nella misura di € 6.989,35.

Le dott.sse Aponte Daniela e Pintus Gavina si sono costituite in giudizio con il patrocinio legale degli avv.ti Giacinto Lombardi e Maria Grazia Romano, che hanno depositato in data 29 maggio 2018 una memoria difensiva, eccependo quanto segue.

L'autorizzazione rilasciata al Prof. Bianchi dall'Università degli studi di Foggia in data 6.11.2012, seppure intervenuta successivamente all'insediamento del Nucleo di valutazione, sarebbe atto idoneo a sanare l'attività *medio tempore* compiuta, alla luce della intepretazione dell'art. 53, comma 8, D.Lgs. n.165/2011, che prevede, nel caso di mancanza di autorizzazione, l'incameramento del corrispettivo previsto per l'incarico in favore della amministrazione di appartenenza. Attività, inoltre, che sarebbe comunque salva in applicazione del principio di continuità della funzione esercitata dal c.d. funzionario di fatto.

La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2009 non è applicabile agli enti locali, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 del richiamato D.Lgs. e, comunque, nel caso di specie sono stati applicati gli art.14 e 29 del contratto collettivo di comparto. La valutazione dei dirigenti è avvenuta, infatti, sulla scorta dei documenti programmatici, dei Peg, dei Piani degli obiettivi, dei rendiconti di gestione 2010 -2011 e non soltanto sulla scorta delle autorelazioni dei dirigenti.

Il difetto della colpa grave è reso evidente dalla circostanza della positiva valutazione posta in essere dal Nucleo di Valutazione.

Il danno, in ipotesi addebitabile andrebbe ridotto, in quanto le somme andrebbero quantificate al netto e non al lordo delle trattenute fiscali.

I proff. Bianchi Piervito e Angiola Nunzio nonché l'avv. Galli Ugo si sono costituiti in giudizio mediante tre distinti atti di cotituzione, depositati tutti in segreteria in data 1 giugno 2018, nei quali l'avv. Annarita Armiento ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale sul presupposto che il *dies a quo* vada individuato in relazione alla data della seduta del 21 maggio

2012 del Nucleo di Valutazione, mentre l'invito a dedurre è stato noticato solamente in data 30.11.2017 (al Bianchi), in data 1.6.2017 (al Galli) e in data 25.5.2017 (all' Angiola). Sempre in via preliminare, è stata eccepita:

-la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, attesa la estrema genericità delle contestazioni e, inoltre, per omessa valutazione delle deduzioni presentate e delle audizioni effettuate, ai sensi dell'art. 87 del codice della giustizia contabile. Sotto tale ultimo profilo, si richiamano le deduzioni presentate dal Bianchi e le audizioni a cui hanno preso parte l'Angiola e il Galli.

-l'inammissibilità dell'azione, potendo l'amministrazione comunale azionare, direttamente ed autonomamente, il proprio diritto di credito nei confronti dei dirigenti percettori del'indennità di risultato, in pendenza del termine decennale di prescrizione.

Nel merito, il difensore ha eccepito che il prof. Bianchi si è insediato nell'incolpevole affidamento che gli uffici comunali avessero curato, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.Lgs. n.165/2011, l'inoltro della richiesta di autorizzazione all'Università di Foggia presso la quale egli prestava servizio, in base al chiaro tenore testuale del successivo comma 10, che prevede, in via principale, a carico dell'Ente conferente l'obbligo di richiedere la cennata autorizzazione, facendone carico solo in via subordinata al dipendente interessato. Nel caso di specie, il Comune di Torremaggiore rimaneva, tuttavia, inerte ed il prof. Bianchi, avvedutosi dell'omnissione, in data 17.9.2002 provvedeva a formulare istanza di autorizzazione all'Ateneo foggiano, indicando la natura e la data di inzio dell'incarico assolto. In ogni caso, è da considerarsi giuridicamente possibile una autorizzazione successiva in sanatoria e, comunque, è applicabile il principio di conservazione degli atti amministrativi compiuti da organo illegittimamente composto, in ragione della presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi.

La inapplicabilità agli enti locali della normativa sulla performance, contenuta nel D.Lgs. n.150/20009, viene motivata sulla base dell'art. 16, e parimenti la normativa (art. 11, commi 8 e 9) che concerne la pubblicazione sul web degli incarichi, non troverebbe applicazione alla stregua delle "Linee Guida agli enti locali in materia di trasparenza e integrità" approvate dall'ANAC il 29.10.2012, nelle quali si afferma che l'art. 11, comma 1, D.Lgs. n.150/2009, recante la disciplina di dettaglio relativa alle modalità procedurali attraverso le quali garantire l'attuazione della trasparenza, non trova applicazione presso le amministrazioni locali.

Il difensore ha parimenti eccepito la circostanza che la valutazione dei dirigenti è avvenuta sulla scorta dei documenti programmatici, dei Peg, dei Piani degli obiettivi e sulla scorta dei rendiconti di gestione 2010 -2011 e, quindi, non soltanto sulla scorta delle autorelazioni dei dirigenti.

In ordine alla quantificazione del danno in ipotesi addebitabile, infine, il difensore ha eccepito, in primo luogo, il litisconsorzio necessario sostanziale rispetto ai dirigenti percettori dell'indennità di risultato non convenuti in giudizio, in relazione alla omessa pubblicazione degli incarichi esterni, atteso che il funzionario percettore ha un dovere di collaborare nella specifica materia, con conseguente richiesta al Collegio di mandare assolti gli odierni convenuti o quanto meno di ridurre della quota a carico di ciascuno, e, in secondo luogo, che la somma da recuperare, comunque, deve essere computata al netto delle imposte già corrisposte.

Il Sig. Ippolito Mariano si è costituito in giudizio, tramite l'avv. Ignazio Lagrotta, il quale ha eccepito, in via preliminare:

-la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 87 del codice della giustizia contabile, per difformità tra i fatti dedotti in citazione e gli elementi essenziali di fatto esplicitati nell'invito a dedurre, in quanto le contestazioni mosse all'odierno convenuto, in relazione all'apposizione del visto di regolarità amministrativa, anche relativamente alle somme erogate a titolo di liquidazione a sé stesso, sono state formulate per la prima volta in citazione.

Nel merito, il difensore ha eccepito che esula dall'attività richiesta al servizio finanziario qualunque valutazione sulla legittimità della spesa, limitandosi il visto di regolarità contabile ad attestare la copertura finanziaria e la esatta imputazione della spesa.

E' stato, poi, eccepito che la valutazione dei dirigenti è avvenuta sulla scorta dei documenti programmatici, dei Peg, dei Piani degli obiettivi e sulla scorta dei rendiconti di gestione 2010 -2011.

Il difensore ha eccepito, infine, che il danno in ipotesi addebitabile deve essere rideterminato in € 27.319,64, decurtando dall'importo contestato le somme trattenute dall'erario quali imposte e dagli Enti previdenziali quali oneri riflessi.

Tutti i difensori hanno chiesto l'esercizio del potere riduttivo nella misura più ampia possibile.

All'odierna udienza le parti hanno illustrato le argomentazioni già esposte per iscritto, concludendo in senso conforme alle stesse,come da verbale di causa.

La causa è stata trattenuta per la decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1.Il Collegio deve prendere in esame le eccezioni preliminari, in rito e nel merito, sollevate dai difensori, per il carattere pregiudiziale delle stesse, e le giudica infondate.

Trattasi delle eccezioni di nullità sollevate per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi* (a), omessa valutazione delle deduzioni presentate (b) e difformità tra i fatti dedotti in citazione e gli elementi essenziali di fatto esplicitati nell'invito a dedurre (c) : queste ultime due, ai sensi dell'art. 87 del codice della giustizia contabile (d'ora in avanti, c.g.c.).

Sub a) L'eccezione, sollevata dall'avv. Armiento senza indicazione della norma di riferimento, è infondata ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.g.c., che riproduce, con i necessari adattamenti al giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, il disposto dell'art. 163 c.p.c.

Emerge, infatti, compiutamente dall'atto di citazione l'esposizione esaustiva della *causa petendi* e del *petitum*, anche in relazione alla mancata pubblicazione sul sito *web* del Comune di Torrenaggiore degli incarichi esterni ed interni conferiti dall'amministrazione comunale, sulla base della documentazione prodotta dal P.M.

Sub b) Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di nullità formulata dal'avv. Armiento per omessa valutazione in citazione delle deduzioni presentate da alcuni degli odierni convenuti (Angiola, Bianchi, Galli).

E' erroneo, infatti, sostenere che l'atto di citazione debba contenere una motivazione analitica del dissenso del P.M. dalle deduzioni fornite dal presunto responsabile, perchè ciò significherebbe confondere l'invito a dedurre, che è pur sempre atto di parte, con la sentenza, che deve – questa

sì – dar conto adeguatamente, in motivazione, delle ragioni che hanno condotto alla decisione. L'atto di citazione può, dunque, limitarsi a dare atto dell'invio dell'invito e delle deduzioni fatte pervenire dal destinatario, mediante un esame anche in forma sintetica, riguardando la valutazione e la ponderazione delle stesse il diverso profilo del merito delle tesi difensive, che appartiene alla fase decisoria. E a tale proposito è sufficiente che l'atto di citazione contenga una esauriente esposizione degli elementi di fatto e di diritto, utili a dare una risposta, anche se implicita, alle tesi difensive.

Costituisce, infatti, massima giurisprudenziale assolutamente prevalente quella secondo cui non sussiste alcuna inammissibilità o nullità dell'atto di citazione, per il fatto che il P.M. non abbia puntualmente controdedotto motivando le ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere le deduzioni difensive dell'" invitato " (*Ex multis*, C. conti, Sez. II centr. app., 9 gennaio 2008).

Nel caso concreto, infine, l'assunto difensivo non trova riscontro nella esposizione compiuta dal P.M., che, in citazione, ha confutato le principali deduzioni difensive.

Sub c) Altresì infondata, infine, è l'eccezione di nullità sollevata dall'avv. Lagrotta, difensore dell'Ippolito, per la presunta difformità tra i fatti esposti in citazione e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, giusta quanto disposto dall'art. 87 c.g.c..

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza contabile formatasi nel previgente ordinamento processuale: "La mancata corrispondenza tra i fatti e i danni prospettati nell'invito a dedurre e i fatti e i danni contestati nella citazione determina l'inammissibilità di quest'ultima solo nel caso di una palese ed evidente discordanza fra i due atti, tale da determinare una sostanziale elusione delle garanzie che il legislatore ha inteso assicurare al presunto responsabile mediante l'istituto dell'invito a dedurre. Una eventuale mancata piena coincidenza o corrispondenza fra i fatti e i danni prospettati nell'invito a dedurre dalla procura attrice al proprio assistito e i fatti e i danni allo stesso contestati nell'atto di citazione non costituisce motivo di gravità e rilevanza tali da determinare la nullità della domanda introduttiva del giudizio e la conseguente inammissibilità dell'atto di citazione" (C. conti, Sez. Giur. Campania, 12 giugno 2007, n. 1135).

Poiché non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza prevalente, reputa il Collegio che, nel caso concreto, siffatta difformità non sussista e che il P.M., nel sottolineare che l'Ippolito era direttamente interessato all'emanazione del provvedimento di liquidazione, sicchè avrebbe dovuto astenersi, abbia usato un argomento soltanto rafforzativo della tesi principale, secondo cui egli avrebbe dovuto avvedersi della illiceità della erogazione della indennità di risultato.

2. Anche l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'avv. Armiento è infondata, in considerazione del principio di autonomia e separazione tra giurisdizione contabile ed ordinaria.

3. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, sollevata in giudizio dall' avv. Armienti, il Collegio giudica che essa trova accoglimento limitatamente al Bianchi.

Occorre premettere che il *dies a quo*, nel caso di specie, va individuato con riferimento – non già alla data della seduta del Nucleo di Valutazione (21.5.2012) – ma alla data (14.6.2012) dei mandati di pagamento, con i quali si sono liquidate e pagate le somme in contestazione ai dirigenti sopra

indicati, in quanto è in tale momento che si è verificato il danno, giusta quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della L. 14 gennaio 1994, n.20.

Il diritto al risarcimento del danno si è, pertanto, prescritto nei soli confronti del Bianchi, a cui l'invito a dedurre è stato tardivamente notificato (in mani proprie) il 19.6.2017 e non nei confronti degli altri convenuti.

Non rileva, ai fini del rispetto del termine prescrizionale, che l'invito a dedurre notificato al Bianchi sia stato ricevuto in data 8 giugno 2017 dall'UNEP del Tribunale di Foggia, in quanto l'invito a dedurre deve giungere a conoscenza del destinatario per potere valere come atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 66, comma 8, c.g.c., in considerazione degli effetti " sfavorevoli " dello stesso per il destinatario.

Occorre considerare, invero, che l'invito a dedurre è un atto pre-processuale e che il c.d principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli effetti trova applicazione soltanto con riferimento agli atti processuali (cfr., di recente, SS.RR. n.24822/2015).

Il Bianchi deve essere, pertanto, prosciolto.

Poiché il proscioglimento avviene per riconosciuta sussistenza della prescrizione quinquennale del diritto non trova applicazione la disciplina della liquidazione delle spese di giudizio, giusta l'art. 31, comma 2, c.g.c.

4. Nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento l' azione di responsabilità esercitata nei confronti di Angiola Nunzio, Galli Ugo, Aponte Daniela, Pintus Gavina, Ippolito Mariano e Valente Fernando.

La Procura regionale ritiene che l'erogazione delle indennità di risultato ai dirigenti comunali, come sopra individuati, per effetto del riconoscimento del diritto di cui al provvedimento commissariale n. 93 del 25 maggio 2012, sarebbe illegittima, con riferimento alle annualità 2010 e 2011, in mancanza delle condizioni di legge: perché (a) illegittimo sarebbe il provvedimento di nomina dei componenti il nucleo di valutazione; (b) illegittima sarebbe la positiva valutazione del predetto Nucleo sulla *performance* dei dirigenti comunali; e ha ritenuto che del danno di € 55.466,80 come sopra quantificato, debbano rispondere, in misura differente il Commissario straordinario p.t. e il Segretario generale, da una parte, e i componenti del Nucleo di Valutazione e i responsabili del settore finanziario e legale, dall'altra.

La ricostruzione processuale dei fatti di causa ha evidenziato che alla base della deliberazione commissariale n.93 del 25 maggio 2012 vi è la verifica svolta dal Nucleo di Valutazione della attività svolta dai dirigenti del Comune di Torremaggiore negli anni 2010 e 2011, che, ad avviso del Collegio, non è affatto inficiata da nullità, siccome sostenuto dal Procuratore regionale, con dovizia di argomenti.

In disparte, invero, il valore sanante della autorizzazione successiva del Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, rilasciata in data 6 novembre 2012, con la dicitura " ora per allora", soccorre il principio di conservazione degli atti che governa il procedimento amministrativo, in applicazione della presunzione di legittimità degli stessi e, comunque, della figura del funzionario di fatto. Di qui, l'impossibilità che da tale presunta nullità possa conseguentemente derivare anche quella degli atti posti in essere dal Nucleo di Valutazione.

Si appalesa fondata, invece, la seconda censura, che costituisce il fondamento dell'atto di citazione.

Al riguardo, le difese degli odierni convenuti hanno formulato una serie di argomentazioni che, tuttavia, non sono idonee ad escludere né gli illeciti

commessi, né le responsabilità degli odierni convenuti.

Tutti i difensori, infatti, hanno eccepito la circostanza che la valutazione dei dirigenti fosse avvenuta sulla scorta dei documenti programmatici, dei Peg, dei Piani degli obiettivi e sulla scorta dei rendiconti di gestione 2010-2011 e anche delle autorelazioni dei dirigenti. Hanno, inoltre, sostenuto l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al'art.14, 18 e 19 del D.lgs 150/2009 agli enti locali in ossequio a quanto previsto dall'art.16 della stessa disposizione legislativa. Hanno affermato, quindi, che, nel caso di specie sono stati applicati gli art.14 e 29 del contratto collettivo di comparto.

Ciò premesso, ad avviso del Collegio, la disciplina prevista dal d.lgs 150/2009 avrebbe dovuto necessariamente trovare applicazione, nel Comune di Torremaggiore, per l'anno 2011 in ossequio a quanto previsto dagli artt.16 e 31 del d.lgs 150/2009, che prevedevano la piena applicazione delle disposizioni contenute nella legge qualora gli enti non si fossero adeguati, come nel caso di specie, entro il 31 dicemmbre 2010.

Giova evidenziareche il d.lgs.150/2009 prevede espressamente che la valutazione dei dirigenti debba avvenire sulla scorta di un sistema di misurazione e valutazione della performance regolarmente approvato dall'amministrazione di appartenenza e che la relazione sulla performance deve essere espressamente validata dall'Organismo di valutazione dell'ente ai sensi dell'art.14 del predetto decreto legislativo.

L'art.14, comma 6, poi, prevede che la validazione della relazione sulla performance costituisce condizione inderogabile per l'accesso al sistema di premialità previsto dalla norma.

Invero la valutazione è avvenuta in assenza dei predetti atti e requisiti giacchè, come è stato attestato anche nei successivi verbali del nucleo di valutazione, solo nel 2013 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione delle performance giusta delibera di Giunta comunale n.74 del 16 maggio 2013.

L'art.19, inoltre prevede che l'organismo di valutazione, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione sopra indicato, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, propone, inoltre, la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione dei premi ai dirigenti ; ciò in quanto, ai sensi dell'art.18, comma 2 vieta espressamente la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del decreto legislativo.

In presenza di generici riferimenti al raggiungimento di fantomatici ed indimostrati obiettivi non si comprende come si possa procedere ad attribuire l'indennità di risultato ai dirigenti.

In disparte, comunque, la questione della applicabilità del sistema di valutazione della performance delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, anche in relazione alla valutazione dell'anno 2010, il Nucleo di Valutazione avrebbe dovuto applicare i criteri di cui agli artt.14 e 29 del CCNL 23 dicembre 1999, che prevedevano, comunque, l'adozione di strumenti di monitoraggio, misurazione e valutazione dei costi e delle attività dei dirigenti, sulla scorta di criteri generali che avrebbero dovuto essere preventivamente adottati e avrebbero dovuto informare i sistemi di valutazione.

Lo stesso art.29 cit. prevede che l'indennità di risultato avrebbe dovuto essere erogata proprio secondo le risultanze del sistema di valutazione sopra

indicato.

Ed invece, alla base delle generiche valutazioni dei dirigenti – che, infatti, sono stati semplicemente valutati "*positivamente*", senza alcuna ulteriore graduazione - non vi è stato alcun sistema preventivo di valutazione, alcun resoconto sul monitoraggio dell'attività dirigenziale effettuato, ma esclusivamente una disamina dei documenti generali dell'ente e dell'autorelazione dei dirigenti stessi. Inoltre, non è neanche dato comprendere come siano state fissate dal Commissario straordinario le percentuali di riparto dell'indennità di risultato, in virtù di valutazioni del tutto personali e sganciate dall'effettiva disamina volta al raggiungimento dei risultati.

Con riferimento all'erogazione dell'indennità di risultato anche all'Ing. Di noia, che non aveva provveduto alla pubblicazione degli incarichi sulla sezione "Trasparenza, Valutazione e merito" del comune di Torremaggiore, poi, è sufficiente evidenziare che la Sezione adita ha già avuto modo di pronunciarsi, in fattispecie analoga, affermando che:

"La controversia all'esame riguarda l'applicazione della norma di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", il cui primo comma definisce il concetto di trasparenza: essa "è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (concetto poi ripreso dall'art. 1 del D.P.R. 33 del 2013, rubricato "principio generale di trasparenza"). Come riferito in narrativa, il comma 8 del detto articolo stabilisce che "Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: (omissis) "f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati". Inoltre, a mente del successivo comma 9, "in caso…di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti". La norma in questione risulta applicabile anche alle autonomie territoriali negli anni in esame, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 2, secondo cui "Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1" e successivo comma 3, "nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale". Infatti, come ricorda anche la delibera C.I.V.I.T. n. 105 del 14.10.2010, "salva l'applicazione delle altre

previsioni di cui all'articolo 11 a seguito delle intese, di cui all'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009…che consentiranno l'adattamento della disciplina della trasparenza alla realtà delle singole amministrazioni locali, le regioni e gli enti locali sono tenuti a garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, garantendo l'accessibilità totale, attraverso la pubblicazione anche sul sito istituzionale delle informazioni concernenti i dati analiticamente indicati nel comma 1 dell'articolo 11". (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Puglia, 20 ottobre 2016, n.384).

L'istruttoria effettuata, poi, ha avuto modo di accertare che tali incarichi sono stati conferiti dall'Ing. Di Noia.

4.1. Sulla base di quanto sopra riportato, quindi, devono essere ritenuti responsabili l'avv. Galli Ugo ed il prof. Angiola Nunzio, nela loro qualità di componenti del Nucleo di Valutazione; la dott.ssa Aponte Daniela, nella sua qualità di Commissario straordinario p.t.; la dott.ssa Pintus Gavina, nella sua qualità di Segrtario generale; il Sig. Ippolito Mariano e l'avv. Valente Fernando, nella loro qualità rispettivamente di responsabile del settore finanziario e di quello legale, in ragione del contributo fornito dagli stessi alla causazione del danno, che risulta essere in grado maggiore per la dott.ssa Aponte e la dott.ssa Pintus, per avere concorso ad adottare la deliberazione n. 93 del 25 maggio 2012.

4.2. La difesa della dott.ssa Pintus ha sostenuto che la valutazione sia stata correttamente effettuata, in relazione ai compiti affidati alSegretario ex art.97 TUEL.

Orbene, non può che ribadire il Collegio quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza: "*Secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 2, TUEL, il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e, soprattutto, funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In tale prospettiva, ancorchè il legislatore abbia eliminato l'obbligatorietà del parere del Segretario generale, l'art. 97 del TUEL ha potenziato la posizione di garanzia del Segretario generale concernente la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, intestandogli precisi obblighi di protezione (collaborazione e assistenza nei confronti degli organi dell'ente) e di controllo (sovrintendenza e coordinamento nei confronti dei dirigenti ex art. 97 comma 4, TUEL), cosicchè la funzione di assistenza giuridico-amministrativa impone al Segretario comunale l'adozione di iniziative atte a orientare e mantenere l'azione amministrativa dell'ente nell'ambito dei canoni della legalità*" (Conti Sez. II App., 17/02/2015, n. 65).

4.3. Per quanto concerne, poi, la posizione dell'Ippolito, non può condividersi, in tesi, l'assunto difensivo secondo cui era precluso al responsabile del servizio finanziario il controllo sulla correttezza sostanziale della spesa proposta, limitandosi il ruolo del visto di regolarità contabile ad una mera attestazione della esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio e al riscontro della capienza del relativo stanziamento.

Come ha avuto modo di ricordare, infatti, questa Sezione, in una fattispecie analoga:" *Analoghe considerazioni valgono anche per il responsabile del servizio finanziario dell'ente locale. Infatti, giova richiamare giurisprudenza della Sezione espressasi in proposito, evidenziando che "nel parere di "regolarità contabile" infatti, è da comprendere, oltre che la verifica dell'esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza*

sostanziale della spesa proposta" (Corte conti sez. II 104/1994). Anche la giurisprudenza contabile recente ha confermato questo orientamento precisando che: "il parere di regolarità contabile investe anche e soprattutto la legittimità della spesa" (sez. giur.le per la Puglia 207/2006, sez. giur.le per la Toscana 114/2010 (omissis), dunque per regolarità contabile deve intendersi legittimità della spesa, ossia conformità di essa alle leggi ed ai regolamenti. Alla luce delle dette coordinate ermeneutiche … deve inferirsi che quella del responsabile del servizio finanziario sulle determinazioni di spesa non può mai ridursi ad un'attività pseudo "notarile", con cui il detto responsabile si limita a prendere atto della volontà aliunde formatasi e verso la quale è sprovvisto di qualsiasi potere di intervento" (Sezione Giur.le Puglia, sentenza n. 86/2015)." (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 20 ottobre 2016, n.384).

Nel caso di specie, fra l'altro, come ha giustamente osservato il P.M., sia l'Avv. Valente che il dott. Ippolito erano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento di liquidazione e, pertanto, avrebbero quantomeno dovuto astenersi; per la qualifica dirigenziale rivestita, poi, si ritiene che gli stessi avrebbero dovuto conoscere nello specifico la disciplina legata alla loro valutazione.

4.4. Circa l'elemento soggettivo, l'assenza di elementi documentali di carattere amministrativo fondamentali e propedeutici all'attribuzione ed all'erogazione delle indennità di risultato non poteva sfuggire né ai componenti del Nucleo di Valutazione, né, tantomeno, al commissario straordinario, al Segretario generale ed ai dirigenti Valente ed Ippolito, che hanno proceduto ad eseguire il provvedimento commissariale, nelle loro qualità rispettivamente di responsabile del settore legale e di responsabile del settore finanziario, venendo meno alle prerogative loro imposte dalla legge. Il che denota un atteggiamento improntato a colpa grave.

4.5. Del danno come sopra quantificato – non potendo essere accolta la tesi difensiva, secondo la quale le somme andrebbero quantificate al netto e non al lordo delle trattenute fiscali e contributive, siccome chiarito dalla prevalente giurisprudenza (cfr., ex multis, C. conti, Sez. II app., 9/12/2016, n.420) – sono tenuti a rispondere, tuttavia, i prevenuti nei limiti della riduzione del 30% delle somme richieste a loro carico, per ragioni equitative, in quanto i dirigenti avevano diritto, comunque, alla valutazione della loro attività, che si riferiva ad annualità pregresse, ed essendo impensabile una valutazione del tutto negativa riferita a tutti.

Conclusivamente, devono essere condannati al pagamento, in favore del Comune di Torremaggiore: Ippolito Mariano, Galli Ugo, Angiola Nunzio, Valente Fernando, nella misura di € 4892,54, ciascuno, e Aponte Daniela e Pintus Gavina, nella misura di € 7182,00, ciascuna.

Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, alle condizioni di legge.

Le spese di giustizia, pro quota a carico di ciascuno, sono liquidate dalla segreteria con nota a margine della presente sentenza, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando,

PROSCIOGLIE

Bianchi Piervito dalla domanda attorea, in epigrafe indicata;

CONDANNA

Al pagamento, in favore del Comune di Torremaggiore, Ippolito Mariano, Galli

Ugo, Angiola Nunzio e Valente Fernando, nella misura di € 4892,54, ciascuno, e Aponte Daniela e Pintus Gavina, nella misura di € 7.182,00, ciascuna – oltre interessi e rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge.

Le spese di giustizia, pro quota a carico di ciascuno, sono liquidate con nota della segreteria a margine della presente sentenza.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del ventuno giugno duemiladiciotto.

IL PRESIDENTE IL GIUIDICE EST.

(f.to M. Orefice) (f.to V. Raeli)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in

€ 665,88 .

Funzionario Amministrativo

(f.to Francesco Gisotti)

Depositata in segreteria il 06/09/2018

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)